



## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa popolare, a norma dell’articolo 71, secondo comma, della Costituzione e degli articoli 48 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 APRILE 2013**

Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle «comunità autonome» attraverso *referendum* popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è finalizzato al raggiungimento di un obiettivo ambizioso: la realizzazione di una riforma reale del sistema-Stato in un’ottica federalista. Una riforma necessaria non solo per ridisegnare l’organizzazione del sistema politico del nostro Paese ma, soprattutto, per gettare le fondamenta per una nuova Europa: l’Europa delle regioni e dei popoli. Noi non uniamo Stati ma Popoli, così può essere sintetizzato il pensiero di Jean Monnet padre fondatore dell’Unione europea e principale attore insieme a Robert Schuman del Trattato di Parigi del 18 aprile 1951 con il quale fu istituita la Comunità economica del carbone e dell’acciaio (CECA). Il Trattato di Parigi fu la prima tappa di quel percorso che portò, nel 1957, al Trattato di Roma con il quale venne costituita la Comunità economica europea (CEE) e poi al Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992, con il quale si definì la costituzione della odierna Unione europea (UE). Questa embrionale e teorica idea di dar vita ad un’Europa dei popoli si scontrò ben presto con il pensiero neoilluminista a direzione centralista e tecnocratica che diede vita nei fatti ad una sovrastruttura formale, priva di anima. L’Europa, oggi, è una costruzione senza identità, scarsamente democratica, macchinosa e spesso incomprensibile per i cittadini, un modello che esaspera gli aspetti negativi dello Stato centralizzato, senza dare risposte tangibili alle richieste che vengono dalla periferia. Un’Europa con un’impronta prettamente economicistica che ha introdotto la moneta unica, prima di aver raggiunto una sufficiente omogeneità culturale, politica, sociale ed economica. Appare evidente come l’attuale costruzione europea sia caratterizzata da forza normativa e da debolezza politica. Oggi più che

mai è lapalissiano come questa Europa, così concepita, si sia dimostrata un fallimento, non solo perché ha prodotto una spaventosa crisi economica, non ciclica ma epocale, ma soprattutto perché ha negato le culture nazionali e di conseguenza l’identità culturale del continente. L’Unione europea sembra ormai non porre più limiti al proprio potere di intrusione nelle decisioni interne di ciascuno Stato sovrano, ben al di là delle effettive competenze autorizzate dai trattati. Sotto il ricatto di non concedere linee di credito indispensabili per affrontare i problemi finanziari, l’Unione insieme al Fondo monetario internazionale (FMI) condiziona le scelte strettamente politiche dei Governi dei Paesi membri democraticamente eletti. Questo crescente potere delle istituzioni comunitarie, rafforzatosi attraverso i successivi trattati istitutivi, si è più volte scontrato con il voto popolare, che ha dato esito negativo ogni qual volta è stato possibile sottoporre a *referendum* la ratifica di un trattato comunitario. Siamo convinti che dal fallimento dell’Europa monetaria e finanziaria si possa uscire soltanto dando vita ad una nuova Europa, l’Europa dei popoli e dei territori, capace di rifondare l’unità politica del Vecchio continente su base macroregionale. Un’Europa davvero unita dal basso, a partire dalle realtà locali e territoriali, esaltando la diversità e l’identità di ciascun popolo nella casa comune europea. Se lo Stato italiano vorrà essere attore principale della costituzione di una nuova Europa dei popoli dovrà avviare, in prima battuta, un percorso di riforme interne che porti alla costituzione di uno Stato federale.

Il processo di decentramento del nostro Paese ha origini remote e nell’Italia repubblicana coincide con la stessa Costituzione del

1948. L'Assemblea costituente, difatti, introduce nella Carta fondamentale due previsioni costituzionali: l'articolo 5 che inserisce autonomia e decentramento tra i principi fondamentali della Repubblica e l'intero titolo V della parte seconda della Costituzione con il quale vengono istituite per la prima volta le regioni. È necessario, difatti, evidenziare che se da un lato nel nostro Paese la spinta autonomista non riuscì mai realmente a radicarsi, dall'altro lato l'avversione nei confronti dello Stato centralista appartiene alla cultura politica postfascista di quasi tutte le forze politiche che hanno contribuito a delineare la nuova organizzazione statale repubblicana. In quasi tutti i programmi delle forze politiche che si presentarono alle elezioni del 1946 si faceva riferimento alla necessità di dar vita ad uno Stato decentrato al fine di avvicinare il potere ai cittadini e di rendere più salde le istituzioni democratiche. Queste ambizioni che appartenevano alla cultura politica del Paese, subirono con il tempo più di una battuta d'arresto. Basti pensare che soltanto nel 1970 si diede seguito al principio costituzionale con il quale erano state costituite le regioni e che soltanto nel 2001 con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, venne riformato il titolo V della parte seconda della Costituzione riguardante il sistema delle autonomie locali e dei rapporti con lo Stato. La riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, con la revisione degli articoli 114-132 della Carta costituzionale, modifica l'ordinamento istituzionale della Repubblica definendo quel sistema denominato Statoordinamento con strutture paritetiche senza distinzione tra livelli gerarchici, delineando la ripartizione della potestà legislativa e amministrativa, lo schema di finanziamento e i rapporti finanziari tra enti, la possibilità di forme di autonomia differenziata per le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, l'abrogazione dei controlli preventivi sugli atti delle regioni. L'applicazione del nuovo titolo V ha, però, creato problemi di interpretazione aumentando il contenzioso tra Stato e regioni

con numerosi ricorsi alla Corte costituzionale. In realtà non si è avuta una semplificazione e, soprattutto, l'intervento legislativo non è stato sufficiente ad assicurare un maggior coinvolgimento delle autonomie e a realizzare quel percorso, che riteniamo necessario, verso un cambiamento in senso federale dello Stato. Un cambiamento essenziale per modernizzare la pubblica amministrazione, per adeguarla alle esigenze della società, per valorizzare le autonomie territoriali, per rispondere ai bisogni del mondo imprenditoriale e dei cittadini e, non ultimo, per rendere competitivo il Paese. Dopo la modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione, nel 2003 è stato presentato un importante disegno di legge costituzionale che prevedeva l'istituzione del Senato federale, la riduzione del numero dei parlamentari, modifiche al procedimento di formazione delle leggi e al sistema di governo prevedendo maggiori poteri al Primo ministro e interventi sull'ordinamento giurisdizionale. Il disegno di legge costituzionale, dopo quattro passaggi parlamentari, fu definitivamente approvato il 16 novembre 2005. A dimostrazione che parlare di federalismo è cosa diversa dal volere il federalismo e dall'agire con convinzione e determinazione per cambiare il sistema-Paese, il disegno di riforma, la cosiddetta «Devoluzione» fu respinta con il referendum confermativo del 25 e 26 giugno 2006. La campagna per votare «no» fu orchestrata da quelle stesse forze politiche che, a parole, si dichiarano a favore del federalismo. In questa legislatura, l'obiettivo di arrivare al cambiamento è stato perseguito con altri progetti di legge riguardanti, tra le altre, la riforma delle autonomie locali, la cosiddetta «Carta delle Autonomie» e con proposte inerenti la riduzione del numero dei componenti la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica. In questa legislatura, il processo di riforma del Paese in ottica federale, ha avuto una evoluzione positiva con l'approvazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale e dei relativi decreti legislativi attuativi. Con il federalismo

fiscale, infatti, si interviene sull'assetto dei rapporti finanziari tra Stato, regioni ed enti locali modificando in profondità il modello che ha regolato, fino ad ora, il finanziamento degli enti territoriali, al fine di rendere migliore il funzionamento delle amministrazioni, la qualità della spesa e gli equilibri di finanza pubblica. La riforma prevede il superamento definitivo della «finanza derivata», con l'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di autonomia di entrata e di spesa. Un sistema innovativo nel quale, superati i trasferimenti, le risorse finanziarie derivano da tributi ed entrate propri, da partecipazioni al gettito di tributi erariali e dal fondo perequativo per i territori a minore capacità fiscale.

Con l'introduzione del federalismo fiscale è stato avviato un cambiamento epocale che segna una netta inversione di rotta. Il federalismo fiscale non troverà mai, però, la sua piena attuazione senza che vi sia una riforma istituzionale della Repubblica in senso federale.

L'idea di una macroregione del Nord, che si configuri come una federazione infraregionale sul piano interno, ha una lunga storia nella cultura politica e istituzionale di questo Paese ed è una prerogativa esclusiva della Lega Nord, movimento politico nato per rappresentare e tutelare gli interessi del Grande Nord. È legittimata - nella sostanza - dall'unità organica delle comunità volontarie territoriali della valle del Po. Unità che ha, oggi, anzitutto una dimensione economico-produttiva e fiscale: la capacità produttiva e la schiavitù fiscale sono due elementi essenziali. Ma su di essa insiste anche una forte omogeneità in termini di mentalità collettiva, di modelli di cultura e di comportamento, di storia, usi, costumi e tradizioni civiche, che risalgono al XIII secolo, cioè all'età comunale.

La Questione settentrionale - da intendersi per quello che è, non già letta attraverso la lente deformante del meridionalismo o del centralismo romano - e la sua so-

luzione in un progetto aggregativo che parta dal basso e configuri la macroregione del Grande Nord è una costante della storia della Repubblica e riemerge, come se fosse un torrente carsico, circa ogni quarto di secolo. Affrontare questo tema significa anzitutto fare i conti con il pensiero di Gianfranco Miglio.

I primi a parlarne, all'indomani della Seconda guerra mondiale, furono i giovani animatori - tra i quali Gianfranco Miglio - del movimento comasco «Il Cisalpino», guidati dal professore della Cattolica di Milano Tommaso Zerbi, che pubblicavano un «settimanale federalista nazionale». Sin dal primo numero il loro orientamento era molto chiaro: cantoni, non regioni era il titolo dell'articolo di spalla alla notizia della Liberazione della valle del Po il 27 aprile 1945. Su «Il Cisalpino», foglio deliberatamente ispirato al programma elaborato da Carlo Cattaneo nella notte del 17 marzo 1848, all'inizio delle Cinque giornate. Il *leader* dell'insurrezione di Milano aveva infatti in animo di pubblicare un giornale per annunciare la nascita della nuova Lombardia repubblicana (la Repubblica cisalpina), che si configurava come uno Stato autonomo e libero, democratico e indipendente.

Il movimento cisalpino - che pubblicava un settimanale «federalista nazionale» - nasceva per contrastare il nazionalismo fascista. Come scriveva l'allora ventisettenne Gianfranco Miglio, il nazionalismo fascista era stato «il cavallo di Troia per mezzo del quale l'assolutismo dittatoriale aveva superato le mura delle garanzie costituzionali e aveva distrutto lo Stato democratico». Nasceva soprattutto per tutelare gli interessi dell'Italia settentrionale, sino a quel momento considerata «una monumentale mucca da mungere» ovvero «il Paese di Bengodi». Si trattava delle perverse dinamiche di una politica «verniciata di tricolore». I meridionali infatti «si convinsero anzitutto di avere diritto a ricevere dal settentrione tutto quanto loro occorreva e di avere, perciò, il

dovere di sostenere le vedute "unitarie" del governo». Una repubblica federale sarebbe stata la risposta più efficace: questo era l'auspicio degli animatori del movimento cisalpino, in cui militava il giovane e promettente studioso Gianfranco Miglio. Lo si intuiva bene da un editoriale intitolato «Unità e federazione». Al posto dell'articolazione regionale decentrata dello Stato, gli aderenti al movimento proponevano una suddivisione del territorio della Penisola su base cantonale, secondo il modello elvetico, con la costituzione di un cantone cisalpino che racchiudeva tutta la valle del Po, compresa l'Emilia «La Liguria, il Piemonte, la Lombardia, l'Emilia e le Tre Venezie, ossia tutta l'Italia settentrionale costituisce un'armonica unità geografica, economica, etnica e spirituale, ben degna di governare sé stessa». La capitale cantonale sarebbe stata Milano, baricentro della Val padana.

E tuttavia, nel breve volgere di pochi mesi assai «misteriosamente» il nordismo di Zerbi si sbiadì: «Il Cisalpino» chiuse i battenti ed egli aderì alla Democrazia cristiana per essere poi eletto deputato all'Assemblea costituente e diventare sottosegretario al Bilancio nel settimo governo De Gasperi. Al contrario, Miglio rimase - e per tutta la sua vicenda culturale e intellettuale - fedele sino in fondo, al progetto politico del Cisalpino e alla prospettiva cantonale derivante dalla scomposizione e dalla nuova articolazione, su base macroregionale, del Paese. Tale profondo convincimento migliano si traduceva nel costante e ostinato richiamo al modello funzionale, sotto il profilo politico e amministrativo, dell'ordine politico svizzero, imperniato sulle comunità territoriali cantonali, libere e autonome, sin dal patto eterno confederale stipulato il 1° agosto del 1291 sul prato del Grütli, che si affaccia sul Lago dei Quattro Cantoni, tra Uri, Schwyz e Unterwalden.

Massima garanzia di libertà, autonomia e autogoverno dei popoli: il cantone - per i Cisalpini - è «un razionale spazio geografico,

*economicamente e demograficamente individuato e costituito di unità capace di fornire materia per una vita politico-amministrativa autonoma e fattiva, col minimo possibile di ciarpane burocratico».* L'obiettivo era quello di dare vita a un movimento federalista nazionale e trasferire alla competenza del cantone «*gran parte del potere tributario, l'assistenza sociale, la legislazione del lavoro, la legislazione scolastica, i comuni servizi di polizia e di igiene, la polizia ecclesiastica, l'amministrazione della giustizia*». Al governo centrale restavano la politica estera, la difesa, la moneta e i servizi pubblici generali; veniva altresì istituita una suprema corte per la difesa della costituzione federale e per dirimere le controversie nella ripartizione delle competenze tra il governo centrale e le istituzioni territoriali periferiche. La vera democrazia, infatti, si configura come «consapevole» autogoverno del popolo.

Miglio rimase fedele a questo progetto anche quando, il 6 novembre 1975, il primo presidente della regione Emilia-Romagna, il comunista Guido Fanti (scomparso di recente) rilasciò un'intervista alla «Stampa» di Torino, auspicando un accordo «permanente» tra Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto ed Emilia per superare la crisi economica che attanagliava il Paese. Il presidente della giunta emiliana individuava nel superamento delle vecchie strutture dello Stato burocratico e accentratore e nella rapida attuazione di un nuovo Stato fortemente decentrato su base macroregionale la strada privilegiata per risollevare le sorti del Paese e rilanciarne l'organizzazione economica e le attività produttive.

Miglio replicò alla provocazione di Fanti con l'articolo «La Padania e le grandi regioni» apparso sul «Corriere della Sera»: trovava seducente l'idea di una macroregione del Nord autonoma dal punto di vista politico-amministrativo. Anche perché ci pensava «da molto tempo», dagli anni della Resistenza e dall'immediato secondo dopo-

guerra, quando aderì al movimento federalista «Il Cisalpino». E tuttavia – precisava – «io non mi preoccupo affatto di sapere se tale soluzione del “caso italiano” si debba o non si debba realizzare, se cioè sia giusta, bella, buona, e magari “progressiva”: penso soltanto che sia inevitabile». Come a dire che la macroregione del Nord è inevitabile. È un ineluttabile destino, per una serie di ragioni di natura storica, politica e istituzionale, a cominciare dalla «pietosa» esperienza dello Stato unitario, che dal punto di vista burocratico e amministrativo ha sempre funzionato poco e male.

In quell'articolo del «Corriere della Sera» pubblicato alla fine del 1975, Miglio esprimeva una considerazione di carattere politico e istituzionale molto valida ancora oggi, quando si avverte la generalizzata esigenza di una revisione dell'istituto regionale, che ha fatto il suo tempo. Le regioni sono in sostanza troppo piccole per avere politiche pubbliche ambiziose e articolate, ma sono troppo grandi per avere un rapporto diretto e un dialogo immediato con i cittadini. Rispondono a una dimensione ibrida figlia di una cultura istituzionale e amministrativa di matrice ottocentesca – quella di Correnti e Maestri – fondata sui distretti statistici. E sono fortemente penalizzate dalla fiscalità.

Tra la caduta del Muro di Berlino – con il crollo delle ideologie – e la fine della Prima Repubblica, il dibattito sulla macroregione del Nord si riaccende. Il tornante 1989-1994 è decisivo per il riemergere – in modo netto e inequivocabile – della Questione settentrionale e, di conseguenza, dell'idea di una macroregione del Nord. Richiama l'attenzione su questa realtà, proprio in quegli anni, la Fondazione Agnelli, realizzando un'importante ricerca: «*La Padania, una regione italiana in Europa*» (1992). Ricerca dalla quale viene dimostrata con chiarezza l'esistenza di una macroregione del Nord dalla fisionomia geo-economica e dalla vocazione europeista e federalista.

Nello stesso anno appare anche la ricerca di un politologo di Harvard, Robert Putnam: «*Le tradizioni civiche nelle regioni italiane*» (1992). Le virtù civiche delle comunità territoriali della valle del Po risalgono all'esperienza storica municipale del XII secolo, caratterizzata da un sistema articolato di comunità volontarie territoriali. Si trattava di comunità fondate sull'autonomia, l'autogoverno e le libertà commerciali. Ciò rappresentò la maggiore alternativa al feudalesimo allora dominante nel resto dell'Europa, compreso il Sud Italia normanno. Questa esperienza storica, politica e istituzionale, ma anche economica, sociale e culturale, ha inciso nella mentalità collettiva – questa la sua tesi – sino a segnalarla in profondità e a caratterizzarla in modo specificamente identitario.

È in questo contesto, segnato dagli studi della Fondazione Agnelli e di Putnam, che Gianfranco Miglio – allora coinvolto nell'avventura della Lega – rilancia il suo progetto della macroregione del Nord e delle tre Italie. Ciò avviene nel solco della tradizione, cioè dell'esperienza del Cisalpino, e di una continuità culturale e intellettuale – da parte di Gianfranco Miglio – davvero straordinarie.

Oggi non si possono chiudere gli occhi di fronte al fatto che il 70 per cento del prodotto interno lordo – cioè del fatturato del Paese – viene dal Grande Nord (Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia). E che il Nord annualmente stacca un assegno a beneficio di Roma senza averne un ritorno in termini di servizi equivalenti. Questa è la realtà, che certifica l'esistenza della Questione settentrionale, espressione di un'area geografica ed economica dalla forte vocazione produttiva, all'avanguardia in Europa. L'ISTAT ha da poco anticipato i dati relativi al 2011: mentre il Nord – che non ha problemi di debito pubblico e ha un'evasione fiscale assai modesta – cresce dell'1 per cento malgrado la crisi, il Centro e il Sud sono fermi al palo.

Baviera e Grecia rappresentano due dimensioni concrete che nascono dalla frattura prodotta dallo sviluppo duale della Penisola. Il problema – dal punto di vista politologico – risiede nel fatto che chi ha inteso governare questo Paese non ha mai fatto i conti sino in fondo con il Nord, se non attraverso la vessazione fiscale. E tuttavia, di fronte alla crisi economica in atto, oggi il Nord non può più permettersi il lusso di trasferire ingenti risorse al Mezzogiorno e neppure di sostenere il debito pubblico.

Oggi, di fronte al «*cupio dissolvi*» dello Stato nazionale, burocratico e accentratore, riemergono le grandi unità regionali. Che non hanno nulla a che vedere con le regioni previste in una Costituzione concepita per quello Stato che sta morendo e che, nella sua deriva, trascina con sé anche la Carta e le vecchie regioni. Qui ci troviamo di fronte – è questa la grande novità – a unità macroregionali che rappresentano il vero antidoto alla crisi economica e alle perverse dinamiche della globalizzazione. Se prima la dicotomia era quella tra Stato e mercato, adesso essa ha mutato interlocutori ed è quella tra comunità territoriali e mercato globale. Comunità territoriali che, in forza del paradigma «glocal», devono essere messe nelle condizioni – oltre l'oggettiva crisi, determinata dai processi di globalizzazione, in cui si dibatte lo Stato – di sviluppare un'azione autonoma nel contesto internazionale.

Per questa ragione si rende necessaria la nascita, come intesa federativa da sottoporre all'approvazione referendaria, di una macroregione del Nord, che parta – come istanza – dal basso e riconosca, alle regioni interessate, condizioni particolari di autonomia e di fiscalità (almeno il 75 per cento delle tasse che rimangono sul territorio a beneficio dei cittadini che le hanno pagate).

Il presente disegno di legge individua nell'istituzione e nella costituzione delle comunità autonome il percorso migliore per consentire a territori regionali omogenei di sce-

gliere di collaborare nella gestione di funzioni attualmente in carico allo Stato centrale. La proposta si distingue per alcuni aspetti di sicuro interesse e particolarmente innovativi. L'utilizzo dello strumento referendario è particolarmente significativo al fine di consentire alle popolazioni interessate di essere padrone del proprio destino e per dare un segnale in controtendenza rispetto, ad esempio, a tutte le occasioni in cui sono stati ceduti poteri e sovranità ad organismi sovranazionali senza il coinvolgimento dei cittadini. In secondo luogo è da porre in evidenza che saranno le regioni costituenti la comunità autonoma a decidere di quale grado di autonomia dotarsi e consequenzialmente ad individuare le materie, tra quelle indicate dal terzo comma dell'articolo 116, per le quali intendono farsi carico della potestà legislativa; è evidente infatti che una macroregione che potenzialmente potrebbe interessare un bacino di venti milioni di abitanti, e quindi più popolosa di venti Paesi della Comunità europea, avrebbe tutti i diritti di autodeterminarsi in tematiche quali l'istruzione, i trasporti, la ricerca, il governo del territorio, per citarne alcune, che attualmente sono considerate materie di legislazione concorrente, istituto che finora non ha fatto altro che creare contenziosi tra Stato e regioni. Il fatto che venga risolta la suddetta questione porterà altresì il beneficio che potranno, finalmente, essere attribuite agli enti locali le funzioni amministrative delle materie di cui al secondo comma dell'articolo 117. La terza e più importante peculiarità è l'inserimento nella Carta costituzionale di un parametro preciso che identifichi le risorse che dovranno restare ai territori che hanno generato il gettito tributario. A seguito della costituzione delle comunità autonome e della possibile cessione di funzioni, la legge dovrà garantire la permanenza sul territorio di almeno il 75 per cento del gettito tributario generato *in loco*. Per poter rendere intellegibile la portata di una simile modificazione dei flussi economici è

sufficiente prendere a titolo esemplificativo una ipotetica comunità autonoma composta da Lombardia, Piemonte e Veneto; si tratta di tre regioni a statuto ordinario dove nel 2010 è stato prodotto un gettito tributario (al netto dei contributi sociali) pari a 196 miliardi di euro. La legislazione vigente ridistribuisce agli stessi territori meno di 70 miliardi di euro corrispondenti al 35 per cento del totale, mentre allo Stato centrale rimane la parte eccedente, pari a circa 126 miliardi che sono destinati in parte alle spese delle funzioni centrali proprie e in parte vengono indirizzate verso le regioni che generano più spesa rispetto ai tributi versati: Campania, Puglia, Sicilia, Molise, Sardegna, Basilicata, Valle d'Aosta, Calabria.

Trattenendo sul territorio il 75 per cento del gettito di Lombardia, Piemonte e Veneto, si otterrebbe un importo, complessivo per le tre regioni, pari a 147 miliardi contro i 49 destinati alle casse centrali, il che rappresenta un'inversione di tendenza portatrice ad un raddoppio delle disponibilità economiche. Il *surplus* di gettito, che corrisponde a circa 77 miliardi di euro, potrà essere destinato agli investimenti e al miglioramento generale del benessere delle popolazioni della comunità autonoma. Ne consegue che le maggior disponibilità di risorse delle amministrazioni locali, oltre a maggiori servizi, produrrebbe una immediata e concreta diminuzione dell'imposizione fiscale nel territorio.



**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

## Art. 1.

1. All'articolo 116 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La legge dello Stato, sulla base delle intese di cui al nono comma dell'articolo 117 e su iniziative delle Regioni interessate, ratifica l'attribuzione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui al comma precedente, alle Regioni che abbiano istituito una Comunità autonoma, ai sensi dell'articolo 117 e garantisce loro l'integrale finanziamento delle funzioni attribuite».

2. All'articolo 117 della Costituzione, dopo l'ottavo comma, è inserito il seguente:

«Ciascuna Regione, ivi comprese quelle a statuto speciale, può, con propria legge senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, deliberare intese federative con altre Regioni che prevedano la costituzione di una Comunità autonoma, l'individuazione dei relativi organi comuni, la definizione del loro ordinamento e l'individuazione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia che intendano assumere ai sensi dell'articolo 116. La legge regionale di cui al presente comma è sempre sottoposta a *referendum* popolare e non è promulgata se non viene approvata dalla maggioranza dei voti validi espressi nella consultazione referendaria. La legge produce effetti se l'approvazione del *referendum* è ottenuta con la maggioranza dei voti validi in ciascuna delle Regioni costituenti la Comunità autonoma».

3. All'articolo 119 della Costituzione, al quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle Comunità autonome,

istituite ai sensi dell'articolo 117, le risorse di cui al presente comma non possono essere inferiori al 75 per cento del gettito tributario complessivo degli enti di cui all'articolo 114 prodotto nei relativi territori».

4. Alla Costituzione è aggiunta, in fine, la seguente disposizione transitoria:

«XIX. - Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, al fine di assicurare l'attuazione dell'articolo 118, prima comma, della Costituzione, la legge dello Stato individua le funzioni amministrative che rimangono attribuite allo Stato nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e attribuisce le restanti funzioni a Comuni, Province e Regioni insieme alle relative risorse strumentali, umane e finanziarie, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Decorso inutilmente tale termine, le funzioni e le relative risorse strumentali, umane e finanziarie sono comunque attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai Comuni.

Entro lo stesso termine di sei mesi di cui al primo comma, sono individuate e trasferite alle Regioni le funzioni amministrative ancora esercitate dallo Stato, alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, unitamente alle relative risorse strumentali, umane e finanziarie. Decorso inutilmente tale termine, le funzioni e le relative risorse strumentali, umane e finanziarie sono comunque attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri alle Regioni».



